

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2019/2193**del 17 dicembre 2019****che stabilisce le modalità per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)***[notificata con il numero C(2019) 8995]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 16, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE stabilisce il metodo per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero minimi per i RAEE stabiliti all'allegato V di detta direttiva.
- (2) Al fine di garantire l'armonizzazione del calcolo, della verifica e della comunicazione, è necessario stabilire norme ulteriori su una serie di parametri relativi al calcolo. Detti parametri riguardano, in particolare, il calcolo del peso dei RAEE preparati per il riutilizzo, introdotti in un impianto di riciclaggio, recuperati e trattati nello Stato membro in cui sono stati raccolti, in un altro Stato membro o in un paese terzo.
- (3) Ai fini del raggiungimento di un obiettivo di recupero minimo combinato, è in particolare opportuno prendere in conto la preparazione per il riutilizzo unitamente al riciclaggio.
- (4) Al fine di assicurare un'applicazione uniforme delle norme sui metodi di calcolo da parte di tutti gli Stati membri è inoltre necessario stabilire, per i più comuni materiali costituenti i RAEE e per talune operazioni di riciclaggio, quali materiali di rifiuto dovrebbero essere inclusi nel calcolo e il punto in cui tali materiali sono considerati immessi in un'operazione di riciclaggio.
- (5) Allo scopo di garantire la comparabilità dei dati da comunicare sul riciclaggio dei RAEE, il punto in cui tali materiali sono considerati immessi in un'operazione di riciclaggio dovrebbe applicarsi anche ai rifiuti che hanno cessato di essere tali a seguito di un trattamento preliminare.
- (6) È altresì necessario chiarire il metodo di calcolo per la quantità di RAEE comunicati come riciclati o recuperati per quanto riguarda i materiali rimossi durante il trattamento preliminare.
- (7) Poiché il trattamento dei RAEE può comportare fasi diverse ai fini delle quali i RAEE possono essere inviati in un altro Stato membro o esportati al di fuori dell'Unione per essere sottoposti a trattamento, sia come dispositivi completi sia come parti, è necessario chiarire cosa può essere incluso nel peso dei RAEE trattati negli Stati membri coinvolti in tale operazione.
- (8) A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, il trattamento dei RAEE può anche essere effettuato, a determinate condizioni, al di fuori dello Stato membro che li ha raccolti o dell'Unione. In tali casi, solo lo Stato membro che ha raccolto i RAEE dovrebbe poterli prendere in considerazione ai fini dei propri obiettivi di recupero minimi.

⁽¹⁾ GUL 197 del 24.7.2012, pag. 38.

- (9) L'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2012/19/UE impone agli Stati membri di raccogliere determinati tipi di informazioni riguardo le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e i RAEE.
- (10) L'articolo 16 della direttiva 2012/19/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, dispone che gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ogni anno civile, i dati relativi all'attuazione del paragrafo 4 dell'articolo stesso, secondo il formato stabilito dalla Commissione. Tale formato dovrebbe essere tale da garantire che i dati comunicati forniscano una base solida per la verifica e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi minimi per la raccolta e il recupero dei RAEE di cui alla direttiva 2012/19/UE.
- (11) L'articolo 16, paragrafo 7, della direttiva impone agli Stati membri di trasmettere alla Commissione una relazione di controllo della qualità che accompagni i dati comunicati a norma dell'articolo 16, paragrafo 6. È importante che tali relazioni di controllo della qualità siano comparabili per consentire, tra l'altro, alla Commissione di riesaminare i dati comunicati valutando elementi quali l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati, la metodologia utilizzata per il calcolo del tasso di raccolta dei RAEE, la descrizione di eventuali stime circostanziate, come pure la completezza, l'affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati. È a tal fine necessario stabilire un formato per la relazione di controllo della qualità.
- (12) A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, a partire dal 2019 il tasso minimo di raccolta che ogni Stato membro deve conseguire ogni anno è pari al 65 % del peso medio delle AEE immesse sul mercato nello Stato membro interessato nei tre anni precedenti o, in alternativa, all'85 % del peso dei RAEE prodotti nel territorio di tale Stato membro. Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/699 della Commissione ⁽³⁾ definisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle AEE immesse sul mercato di ciascuno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità in peso dei RAEE prodotti in ciascuno Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero indicare la metodologia che scelgono di applicare per il calcolo del tasso di raccolta dei RAEE nel formato per la comunicazione e nella relazione di controllo della qualità.
- (13) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2012/19/UE, a decorrere dal 15 agosto 2018 tutte le AEE sono classificate nelle sei categorie di cui all'allegato III della direttiva e non nelle dieci categorie che erano applicabili nel corso del periodo transitorio precedente tale data. Il formato per la comunicazione dovrebbe tener conto di tale transizione, garantendo in tal modo che le informazioni comunicate rendano possibili la verifica e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi relativi al recupero dei RAEE per categoria indicati all'articolo 11, paragrafo 1, e all'allegato V, parte 3, della direttiva 2012/19/UE.
- (14) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Norme per il calcolo degli obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE

1. Il peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) comunicati come preparati per il riutilizzo è il peso degli interi apparecchi divenuti rifiuti e dei componenti dei RAEE che, a seguito di operazioni di controllo, pulizia o riparazione, possono essere riutilizzati senza ulteriore cernita o pretrattamento.

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 93).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/699 della Commissione, del 18 aprile 2017, che definisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato di ciascuno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti in ciascuno Stato membro (GU L 103 del 19.4.2017, pag. 17).

⁽⁴⁾ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

Qualora i componenti siano preparati per il riutilizzo, solo il peso del componente stesso è comunicato come preparato per il riutilizzo.

Qualora interi apparecchi siano preparati per il riutilizzo e il peso dei componenti sostituiti da nuovi componenti durante il processo di preparazione per il riutilizzo sia inferiore al 15 % del peso totale dell'apparecchio, è comunicato come preparato per il riutilizzo il peso totale dell'apparecchio.

Gli apparecchi e i componenti che sono separati negli impianti di trattamento dei RAEE e sono destinati al riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento sono, del pari, comunicati come preparati per il riutilizzo.

2. Il peso dei RAEE immessi in un impianto di riciclaggio è il peso dei materiali derivanti dai RAEE che, dopo trattamento adeguato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE, sono immessi in un'operazione di riciclaggio nella quale i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali e sostanze che non sono rifiuti.

Attività preliminari tra cui la cernita, lo smontaggio, la frantumazione o altro trattamento preliminare volto a rimuovere i materiali di rifiuto che non sono destinati alla successiva ritrasformazione non sono da considerarsi riciclaggio.

I punti in cui si ritiene che determinati materiali di rifiuto derivanti dai RAEE siano immessi nell'operazione di riciclaggio sono specificati nell'allegato I. Qualora i materiali di rifiuto non siano più rifiuti a seguito di un trattamento preliminare nei punti indicati nell'allegato I, il quantitativo di tali materiali è incluso in quello dei RAEE comunicati come riciclati.

Qualora un impianto di riciclaggio effettui un trattamento preliminare, il peso dei materiali rimossi nel corso del trattamento preliminare che non sono riciclati non è incluso nella quantità di RAEE comunicati come riciclati o recuperati da tale impianto e non è preso in considerazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero.

3. Il peso dei RAEE comunicati come recuperati comprende la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero, compreso il recupero di energia.

4. Il peso dei RAEE comunicati come trattati in un dato Stato membro non comprende il peso dei RAEE cerniti e depositati in tale Stato membro prima della loro esportazione verso un altro Stato membro o al di fuori dell'Unione a fini di trattamento.

5. Il peso dei RAEE comunicati da uno Stato membro come trattati in un altro Stato membro o come trattati fuori dall'Unione comprende le quantità di RAEE costituiti da apparecchi interi che sono divenuti rifiuti e sono, rispettivamente, inviati in un altro Stato membro o al di fuori dell'Unione per essere bonificati, smontati, frantumati, riciclati o recuperati. Tale peso non comprende le quantità relative alle esportazioni di materiali derivanti dal trattamento dei RAEE effettuato nello Stato membro che trasmette la comunicazione.

6. Qualora i RAEE siano inviati per il trattamento in un altro Stato membro o siano esportati per il trattamento in un paese terzo in conformità dell'articolo 10 della direttiva 2012/19/UE, solo lo Stato membro che ha raccolto e inviato o esportato i RAEE per il trattamento può prenderli in considerazione ai fini degli obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE.

7. Gli Stati membri possono avvalersi delle stime circostanziate di cui all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2012/19/UE, ai fini del calcolo della percentuale media di materiali riciclati e recuperati derivanti dai RAEE e dai componenti dei RAEE.

Articolo 2

Formato per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2012/19/UE e per la relazione di controllo della qualità

1. Gli Stati membri comunicano le quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul loro mercato, dei RAEE raccolti attraverso tutti i canali, il tasso di raccolta conseguito e, se del caso, la quantità di RAEE prodotti, utilizzando il formato di cui all'allegato II, tabella 1.

I dati sono comunicati per categoria di AEE in conformità dell'allegato III della direttiva 2012/19/UE. Per la categoria 4 «Apparecchiature di grandi dimensioni», i dati sono comunicati in due sottocategorie, ossia «4a Apparecchiature di grandi dimensioni ad esclusione dei pannelli fotovoltaici» e «4b Pannelli fotovoltaici».

2. Gli Stati membri comunicano le quantità di RAEE preparati per il riutilizzo, riciclati e recuperati, il tasso combinato di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, il tasso di recupero conseguito e le quantità di RAEE trattati nello Stato membro e, ove pertinente, trattati in un altro Stato membro o al di fuori dell'Unione utilizzando il formato di cui all'allegato II, tabella 2.

I dati sono comunicati per categoria di AEE in conformità dell'allegato III della direttiva 2012/19/UE. Per la categoria 4 «Apparecchiature di grandi dimensioni», i dati sono comunicati in due sottocategorie, ossia «4a Apparecchiature di grandi dimensioni ad esclusione dei pannelli fotovoltaici» e «4b Pannelli fotovoltaici».

3. Gli Stati membri comunicano i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 in formato elettronico, mediante una norma di interscambio definita dalla Commissione.

4. Gli Stati membri comunicano i dati sul peso delle AEE immesse sul mercato, calcolato in conformità dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/699.

5. Gli Stati membri comunicano i dati sul peso dei RAEE prodotti, calcolato in conformità dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/699.

6. Gli Stati membri comunicano il tasso di raccolta raggiunto nell'anno di riferimento, calcolato sulla base del peso medio delle AEE immesse sui loro mercati nel corso dei tre anni precedenti.

Qualora uno Stato membro calcoli il tasso di raccolta sulla base della quantità di RAEE prodotti sul suo territorio, detto Stato membro comunica i dati sul peso dei RAEE prodotti e i dati sul tasso di raccolta dei RAEE sulla base dei RAEE prodotti.

Qualora uno Stato membro calcoli il tasso di raccolta sulla base del peso medio delle AEE immesse sul mercato nel corso dei tre anni precedenti, detto Stato membro può comunicare, su base volontaria, i dati sul peso dei RAEE prodotti e i dati sul tasso di raccolta dei RAEE sulla base dei RAEE prodotti.

7. Gli Stati membri presentano una relazione di controllo della qualità utilizzando il formato di cui all'allegato III della presente decisione.

Qualora gli Stati membri si avvalgano di stime circostanziate per comunicare i dati sulle quantità e sulle categorie di RAEE raccolti attraverso tutti i canali, sui RAEE trattati nello Stato membro o sulla percentuale media di materiali riciclati e recuperati derivanti dai RAEE e di componenti dei RAEE, la metodologia utilizzata per tali stime è descritta nella relazione di controllo della qualità.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

Per la Commissione
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione

ALLEGATO I

PUNTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, IN CUI I MATERIALI DI RIFIUTO DERIVANTI DAI RAEE SONO IMMESSI NELL'OPERAZIONE DI RICICLAGGIO

Materiale	Immissione nell'operazione di riciclaggio
Vetro	Vetro cernito che non subisce ulteriore trattamento prima di essere immesso in una fornace per vetro o nella produzione di mezzi di filtrazione, materiali abrasivi, isolanti a base di vetro e materiali da costruzione.
Metalli	Metalli cerniti che non subiscono ulteriore trattamento prima di essere immessi in una fonderia o in una fornace per metalli.
Plastica	Plastica separata per polimeri che non subisce ulteriore trattamento prima di essere immessa in operazioni di pellettizzazione, estrusione o stampaggio. Scaglie di plastica che non subiscono ulteriore trattamento prima di essere utilizzate in un prodotto finale.
Legno	Legno cernito che non subisce ulteriore trattamento prima di essere utilizzato nella fabbricazione di pannelli truciolari. Legno cernito che è immesso in un'operazione di compostaggio.
Tessili	Materie tessili cernite che non subiscono ulteriore trattamento prima di essere utilizzate nella produzione di fibre tessili, stracci o granuli.
Componenti di RAEE composti di molteplici materiali	Metalli, plastica, vetro, legno, prodotti tessili e altri materiali derivanti dal trattamento dei componenti di RAEE (ad esempio materiali provenienti dal trattamento di circuiti stampati) soggetti a riciclaggio.

FORMATO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI AI FINI DELLA DIRETTIVA 2012/19/UE SUI RAEE

Tabella 1

Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti e raccolti e tasso di raccolta dei RAEE

Categoria di prodotto	1	2	3	4	5	6	
	AEE immesse sul mercato	RAEE prodotti	RAEE raccolti presso i nuclei domestici	RAEE raccolti presso utilizzatori diversi dai nuclei domestici	Totale RAEE raccolti	Tasso di raccolta dei RAEE (%)	
	Peso totale (tonnellate)	Peso totale (tonnellate)	Peso totale (tonnellate)	Peso totale (tonnellate)	Peso totale (tonnellate)	Metodologia	
						A. Sulla base delle AEE immesse sul mercato (%)	B. Sulla base dei RAEE prodotti (%)
1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura							
2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm ²							
3. Lampade							
4. Apparecchiature di grandi dimensioni ⁽¹⁾ (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm)							
4a. Apparecchiature di grandi dimensioni ad esclusione dei pannelli fotovoltaici ⁽¹⁾							
4b. Pannelli fotovoltaici ⁽¹⁾							
5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)							
6. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)							
Totale							

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Categoria di prodotto	Preparazione per il riutilizzo	Riciclaggio	Preparazione per il riutilizzo e riciclaggio	Tasso di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio	Recupero	Tasso di recupero	RAEE trattati nello Stato membro	RAEE trattati in un altro Stato membro	RAEE trattati al di fuori dell'Unione
	Peso totale (tonnellate)	Peso totale (tonnellate)	Peso totale (tonnellate)	%	Peso totale (tonnellate)	%	Peso totale (tonnellate)	Peso totale (tonnellate)	Peso totale (tonnellate)
4a. Apparecchiature di grandi dimensioni ad esclusione dei pannelli fotovoltaici ⁽¹⁾									
4b. Pannelli fotovoltaici ⁽¹⁾									
5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)									
6. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)									
Totale				-		-			

⁽¹⁾ Ai fini della comunicazione, la categoria 4 relativa alle apparecchiature di grandi dimensioni è divisa in sottocategoria «4a. Apparecchiature di grandi dimensioni ad esclusione dei pannelli fotovoltaici» e sottocategoria «4b. Pannelli fotovoltaici». Gli Stati membri devono comunicare i dati nelle righe delle sottocategorie 4a. e 4b. e lasciare vuota la riga relativa alla categoria 4. Se uno Stato membro non è in grado di distinguere i dati tra le sottocategorie 4a. e 4b., deve compilare unicamente le caselle nelle colonne della riga relativa alla categoria 4.

Note:

Gli Stati membri devono operare una distinzione tra i valori effettivamente pari a zero (0 tonnellate) e i valori non disponibili e/o sconosciuti. Occorre inserire «0» per comunicare zero tonnellate e «M» se i dati non sono disponibili.

ALLEGATO III

**FORMATO DELLA RELAZIONE DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ CHE ACCOMPAGNA I DATI
DI CUI ALL'ALLEGATO II**

PARTE I

INFORMAZIONI GENERALI

Stato membro

Titolo

Relazione di controllo della qualità per i dati presentati ai fini della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

Organismo che fornisce i dati e la relazione di controllo della qualità

Referente/informazioni di contatto

Anno di riferimento

Data di consegna/versione della relazione di controllo della qualità

Richiesta di riservatezza

La presente relazione di controllo della qualità è disponibile

— al pubblico (sul sito Internet della Commissione)

Sì/ Sì, ad eccezione della sezione/delle sezioni:

No

In caso di risposta negativa, fornire informazioni esplicite sulle sezioni che dovrebbero essere riservate e i motivi alla base della riservatezza:

— ai membri del comitato di adattamento tecnico e al gruppo di esperti sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):

Sì/ Sì, ad eccezione della sezione/delle sezioni:

No

In caso di risposta negativa, fornire informazioni esplicite sulle sezioni che dovrebbero essere riservate e i motivi alla base della riservatezza:

PARTE 2

FONTE DEI DATI, PROCESSO DI CONVALIDA DEI DATI E COPERTURA

A. Metodologie applicate e fonti dei dati

A.1: Metodologia per il calcolo della quantità di AEE immesse sul mercato

Indicare la metodologia utilizzata per il calcolo della quantità di AEE immesse sul mercato in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2017/699 della Commissione, del 18 aprile 2017, che definisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato di ciascuno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti in ciascuno Stato membro (GU L 103 del 19.4.2017, pag. 17).

A.2: Metodologia per il calcolo del tasso di raccolta dei RAEE

Indicare la metodologia applicata per il calcolo del tasso di raccolta dei RAEE.

Se la metodologia applicata è basata sul peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti, fornire i dati sulla quantità di AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti l'anno di riferimento:

	Peso totale (in tonnellate) delle AEE immesse sul mercato di uno Stato membro
Anno (un anno prima dell'anno di riferimento)	
Anno (due anni prima dell'anno di riferimento)	
Anno (tre anni prima dell'anno di riferimento)	
Peso medio nei tre anni = (somma delle righe 1 + 2+3, divisa per 3)	

A.3: Fonte dei dati

Descrivere la fonte dei dati per le diverse voci elencate di seguito (ad esempio censimento/statistiche nazionali/obblighi di comunicazione per le imprese o le unità operative certificate/agenzie/associazioni/indagini sulla composizione dei rifiuti/valutazioni dell'impatto specifico eventuale del diritto nazionale e regolamenti pertinenti).

a) AEE immesse sul mercato (tabella 1: colonna 1)

Specificare le fonti utilizzate per la raccolta dei dati sulle AEE immesse sul mercato.

b) RAEE prodotti (tabella 1: colonna 2)

Comunicare i dati relativi al peso dei RAEE prodotti calcolato mediante lo strumento di calcolo dei RAEE e specificare gli eventuali aggiornamenti dello strumento di calcolo dei RAEE.

Per gli Stati membri che comunicano il tasso di raccolta dei RAEE calcolato sulla base dei RAEE prodotti questo dato è obbligatorio. Gli Stati membri che comunicano il tasso di raccolta dei RAEE calcolato sulla base del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti possono fornire questo dato su base volontaria.

c) **RAEE raccolti** (tabella 1: colonne 3, 4, 5 e 6)

Specificare le fonti utilizzate per la raccolta dei dati sui RAEE raccolti attraverso tutti i canali. Tenere presente che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE, la quantità di RAEE raccolti è la quantità di RAEE:

a) ricevuti presso impianti di raccolta e di trattamento;

b) ricevuti presso i distributori;

c) oggetto di raccolta differenziata da parte dei produttori o di terzi che agiscono a loro nome.

Indicare distintamente se sono stati istituiti sistemi per consentire ai detentori e ai distributori di rendere almeno gratuitamente i RAEE in conformità dell'articolo 5 della direttiva 2012/19/UE e fornire informazioni sui dati ricevuti tramite tali sistemi.

.....

d) **Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei RAEE** (tabella 2: colonne 1, 2 e 5)

Tenere in considerazione il fatto che, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE, si utilizzano i dati sul peso dei RAEE, dei loro componenti e materiali o sostanze in entrata (input) nell'impianto di preparazione per il riutilizzo o riciclaggio o recupero, dopo trattamento adeguato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE.

Specificare le fonti utilizzate per i dati su preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei RAEE a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2012/19/UE.

Indicare la distinzione tra l'immissione (input) in un impianto di preparazione per il riutilizzo, in un impianto di riciclaggio, per l'incenerimento (o il processo di fusione) o in un impianto di recupero (di energia).

.....

e) **RAEE trattati** (tabella 2: colonne 7, 8 e 9)

Specificare le fonti utilizzate per la raccolta dei dati sui RAEE trattati nello Stato membro e sui RAEE trattati in un altro Stato o al di fuori dell'Unione.

Fornire altresì una descrizione generale dei sistemi di trattamento disponibili nello Stato membro e specificare se i requisiti o le norme di qualità minime previsti per il trattamento dei RAEE raccolti nello Stato membro siano diversi da quelli di cui all'allegato VII della direttiva 2012/19/UE o vadano oltre quanto ivi previsto. In tal caso, fornire una descrizione di tali requisiti o norme.

.....

B. Qualità delle fonti di dati/Procedura di convalida dei dati

B.1: Qualità delle fonti di dati

Descrivere la qualità delle diverse fonti utilizzate (comprese le problematiche relative alla qualità dei dati e le modalità che si prevede di utilizzare in futuro per migliorarla).

.....

B.2: Qualità delle stime delle AEE immesse sul mercato nelle diverse categorie

Nel caso in cui i dati, prima di essere raccolti dagli Stati membri, siano raccolti dagli operatori in base a categorie di AEE diverse da quelle indicate nella direttiva 2012/19/UE, o in base a sottocategorie, spiegare quali categorie o sottocategorie di AEE sono applicate e quali modalità sono utilizzate per tradurre i dati raccolti in base a dette categorie nei dati relativi alle categorie di AEE di cui alla direttiva 2012/19/UE.

B.3: Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi

Fornire una descrizione delle misure nazionali volte a promuovere il raggiungimento degli obiettivi di raccolta, preparazione per il riutilizzo e riciclaggio e recupero.

Fornire inoltre informazioni sulle misure adottate per informare gli utilizzatori delle AEE e incoraggiarne la partecipazione alla gestione dei RAEE in conformità dell'articolo 14 della direttiva 2012/19/UE.

In caso di comunicazione di quantità di RAEE «trattati in altri Stati membri» o «trattati al di fuori dell'UE», specificare:

- se tali esportazioni sono prese in considerazione ai fini del calcolo dei tassi di recupero e dei tassi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio;
- le modalità mediante cui sono stati ricavati i tassi di recupero e di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio per le quantità esportate.

Qualora sia richiesta, ai fini dell'approvazione dell'esportazione da parte delle autorità competenti, la presentazione di una prova documentale in aggiunta alla dimostrazione richiesta ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE, descrivere la prova documentale richiesta.

.....

B.4: Conformità e coerenza dei dati

Descrivere le azioni intraprese per evitare il doppio conteggio dei RAEE importati, di cui non si dovrebbe tener conto ai fini del raggiungimento degli obiettivi e delle comunicazioni relative a trattamento, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dello Stato membro d'importazione.

Descrivere eventuali rettifiche necessarie per tener conto di importazioni ed esportazioni, ad esempio per prendere in considerazione importazioni ed esportazioni private o dichiarazioni fuorvianti (AEE usate anziché RAEE).

.....

B.5: Procedura di convalida dei dati

Descrivere la procedura seguita per determinare la validità dei dati.

Fornire inoltre informazioni dettagliate sui sistemi di ispezione e monitoraggio applicati nello Stato membro per verificare l'attuazione della direttiva 2012/19/UE.

.....

C. Completezza/Copertura

C.1: Le fonti di dati di cui sopra coprono l'intero settore?

Sì/ No

.....

C.2: Sono utilizzate stime circostanziate riguardo alle AEE immesse sul mercato a norma del regolamento di esecuzione 2017/699?

Sì/ No

.....

C.3: Sono utilizzate stime circostanziate riguardo ai RAEE raccolti e trattati che sono tenute in considerazione ai fini della comunicazione relativa al raggiungimento dei pertinenti obiettivi?

Sì/ No

In caso affermativo, descrivere la metodologia utilizzata per ottenere tali stime e fornire la pertinente documentazione di supporto ad esse relativa.

.....

C.4: Sono utilizzate stime circostanziate riguardo alla percentuale media di materiali riciclati e recuperati derivanti dai RAEE e dei componenti di RAEE tenute in considerazione ai fini della comunicazione relativa al raggiungimento dei pertinenti obiettivi?

Sì/ No

In caso affermativo, descrivere la metodologia utilizzata per ottenere tali stime e fornire la pertinente documentazione di supporto ad esse relativa.

.....

C.5: Quale percentuale dei RAEE raccolti e trattati è coperta o si ritiene sia coperta dal sistema di comunicazione?

.....

D. Altro

D.1: Dati mancanti

In caso non siano comunicati alcuni dei dati obbligatori, descrivere le ragioni alla base di tali lacune e fornire informazioni sulle misure adottate per risolvere la situazione.

.....

D.2: Controllo di plausibilità

Indicare se si è verificata una delle seguenti situazioni:

1. La quantità di AEE immesse sul mercato è inferiore ai 10 kg annui per abitante.	<input type="checkbox"/> Sì/ <input type="checkbox"/> No
2. La quantità di RAEE raccolti è superiore alla quantità di AEE immesse sul mercato.	<input type="checkbox"/> Sì/ <input type="checkbox"/> No
3. Il tasso di raccolta dei RAEE è superiore al 75 % delle AEE immesse sul mercato o superiore al 100 % dei RAEE prodotti.	<input type="checkbox"/> Sì/ <input type="checkbox"/> No
4. La quantità di RAEE trattati è superiore alla quantità di RAEE raccolti.	<input type="checkbox"/> Sì/ <input type="checkbox"/> No
5. La quantità di RAEE riciclati (compresa la preparazione per il riutilizzo) è superiore alla quantità di RAEE recuperati (compresa la preparazione per il riutilizzo).	<input type="checkbox"/> Sì/ <input type="checkbox"/> No
6. Il tasso di riciclaggio (compresa la preparazione per il riutilizzo) è superiore al 95 %.	<input type="checkbox"/> Sì/ <input type="checkbox"/> No
7. Il tasso di recupero (compresa la preparazione per il riutilizzo) è superiore al 99 %.	<input type="checkbox"/> Sì/ <input type="checkbox"/> No
8. Discontinuità nelle serie temporali (cambiamenti significativi dei quantitativi comunicati nel corso del tempo).	<input type="checkbox"/> Sì/ <input type="checkbox"/> No

In caso di risposta affermativa a una o più domande, fornire ulteriori informazioni sulla situazione verificatasi e sulle relative ragioni.

.....

E. Differenze rispetto ai dati comunicati negli anni precedenti

Descrivere e spiegare eventuali cambiamenti metodologici significativi nell'approccio alla raccolta o alla convalida dei dati o nelle metodologie applicate per il calcolo dei tassi di raccolta e recupero dei RAEE per l'anno di riferimento in corso rispetto agli approcci e alle metodologie applicati negli anni di riferimento precedenti.

.....

F. Principali siti web nazionali, documenti di riferimento e pubblicazioni

Fornire qualsiasi altra fonte pertinente di informazioni, comprese le comunicazioni riguardanti gli aspetti della qualità dei dati, la copertura e altri aspetti relativi all'applicazione come le comunicazioni delle organizzazioni competenti in materia di responsabilità del produttore sui risultati ottenuti per quanto concerne la raccolta, il trattamento e il riciclaggio dei RAEE, le comunicazioni sulle migliori prassi in materia di raccolta e trattamento dei RAEE, le comunicazioni sulle importazioni e sulle esportazioni dei RAEE e qualsiasi altra fonte di dati e informazioni relativi ai RAEE.

.....